



Bruxelles, 22.10.2019
C(2019) 7684 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22.10.2019

**che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Toscana ai fini
della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale**

CCI 2014IT06RDRP010

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22.10.2019

che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Toscana ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

CCI 2014IT06RDRP010

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, in particolare l'articolo 11, lettera b)¹,

considerando quanto segue:

- (1) Il programma di sviluppo rurale della Regione Toscana ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2014-2020 è stato approvato con decisione di esecuzione C(2015) 3507 della Commissione del 26 maggio 2015, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione C(2018) 5595 della Commissione del 22 agosto 2018.
- (2) L'11 settembre 2019 l'Italia ha presentato alla Commissione una richiesta di approvazione di una modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Toscana a norma dell'articolo 11, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il 9 ottobre 2019 l'Italia ha presentato una versione riveduta della modifica del programma di sviluppo rurale.
- (3) Conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013², la Commissione ha valutato la richiesta di modifica del programma di sviluppo rurale e non ha formulato osservazioni.
- (4) Le autorità competenti dell'Italia hanno debitamente sostanziato e motivato la richiesta di modifica, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione³.

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

² Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

³ Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul

- (5) La Commissione ha concluso che la modifica del programma di sviluppo rurale proposta è conforme al regolamento (UE) n. 1303/2013, al regolamento (UE) n. 1305/2013 e all'accordo di partenariato con l'Italia, approvato con decisione di esecuzione C(2015) 8021 della Commissione del 29 ottobre 2014 e modificato da ultimo con decisione di esecuzione C(2018) 598 della Commissione dell'8 febbraio 2018.
- (6) È pertanto opportuno approvare la modifica del programma di sviluppo rurale.
- (7) Nella valutazione la Commissione ha rilevato che la modifica del programma incide sulle informazioni fornite nell'accordo di partenariato con l'Italia a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punti iii) e iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013. L'approvazione della modifica del programma dovrebbe quindi costituire l'approvazione della corrispondente revisione delle informazioni contenute nell'accordo di partenariato. La modifica approvata del programma dovrebbe essere tenuta in considerazione anche ai fini della modifica annuale dell'accordo di partenariato a norma dell'articolo 16, paragrafo 4 bis, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (8) La presente decisione non riguarda gli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato nei casi in cui gli aiuti non sono stati ancora approvati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Toscana, presentata alla Commissione in versione definitiva il 9 ottobre 2019.

Articolo 2

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica del programma lo è a decorrere dall'11 settembre 2019.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22.10.2019

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME
Per il Segretario generale

Jordi AYET PUIGARNAU
Direttore della cancelleria
COMMISSIONE EUROPEA